

che baschi. Se il pensiero politico conservatore spagnolo seppe sempre valorizzare l'apporto basco all'interpretazione storico-amministrativa della costituzione, i moderati baschi che controllavano il tessuto istituzionale provinciale mai ebbero dubbi a interpretare la legge del 1839 come una annessione alla stessa costituzione della monarchia. Infatti, per questo ceto dirigente basco della seconda metà dell'Ottocento il regime forale rifondato nel 1839 rappresentava un modo abbastanza accettabile d'inserimento nella monarchia. Se una lettura repubblicana del *Fuero* non era più possibile, nel contesto dello Stato monarchico del moderatismo spagnolo l'idea del *Fuero* come capacità di autoamministrazione poteva funzionare benissimo.

Non è che così lo Stato fosse necessariamente centralizzato. La centralizzazione della amministrazione era pensata soltanto per gli spazi dello Stato che non avevano capacità, tradizione, storia sufficienti per autoamministrarsi. Dove invece, da una parte c'era una tradizione di governo e, soprattutto, dall'altra una elite locale assicurava la tranquillità sociale, lo Stato pensato dai moderati non aveva problemi a riconoscere una tale autogestione degli interessi amministrativi. A mio avviso non è che lo Stato spagnolo dell'Ottocento dimostrasse così la sua debolezza, ma la sua vera dimensione come Stato disegnato per il progetto moderato del governo dei notabili. Semplicemente, il regime forale basco del secolo scorso gli si adattava molto bene.

Costituzione e Stato moderno. Politica, storia e diritto nella scienza del costituzionalista risorgimentale Cesare Albicini*

Angela De Benedictis

Gentiluomo e rivoluzionario. Gentiluomo in quanto rivoluzionario del 1859. Qualità e *habitus* che delineavano con nettezza la figura di Cesare Albicini secondo la commemorazione fattane dal poeta e letterato Giosué Carducci nella sua qualità di presidente della Regia Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna¹; ma che risaltavano ancora nel limpido ricordo, di quasi un decennio successivo, del giurista Domenico Zanichelli². La concorde valutazione riguardava un uomo del Risorgimento, la cui vita³ (Forlì 1825 - Bologna 1891) era stata marcata da due passioni, la storia e la politica, disciplinate e rese dottrina attraverso l'insegnamento trentennale del diritto, impartito nella da lui stesso riformata Università di Bologna.

Cesare Albicini e la "scuola" bolognese di diritto costituzionale, per lungo tempo incapaci di suscitare interesse, sono stati però qualche anno fa segnalati all'attenzione della ricerca. Gli studi sul ruolo svolto dalle riviste giuridiche nella storia del pensiero giuri-

* Il saggio riprende l'intervento tenuto – con titolo leggermente diverso – al Seminario *L'unità dello Stato e la molteplicità delle sue storie: modelli nazionali a confronto nell'Ottocento europeo*, Trento, Istituto storico italo-germanico, 10-11 luglio 1998. Collocato allora l'intervento nella sezione "Materiali per la ricerca", il taglio delle pagine che seguono vuole mantenerne le caratteristiche.

¹ G. CARDUCCI, *A commemorazione di Cesare Albicini. Discorso tenuto alla R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna*, in «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna» (=AMDR), s. III, IX, 1890-91, pp. 380-389, qui 380.

² D. ZANICHELLI, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, Bologna 1900, pp. V-XXXV.

³ E. PISCITELLI, *Albicini Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, II, Roma 1960, pp. 2-3.

dico moderno e sulla cultura costituzionale tra '800 e '900 hanno indicato nella «Rivista di diritto pubblico» (1889-1893) e nella Scuola Libera di Scienze Politiche istituita all'interno della Facoltà di Giurisprudenza (1883-1890) due significative espressioni del metodo in quel periodo prevalente negli studi giuspubblicistici presso l'Ateneo bolognese. Fortemente «imbevuto delle discipline storico-politiche» era stato l'insegnamento del diritto costituzionale da parte di Cesare Albicini, fondato su «un'efficace esperienza vissuta nel difficile riordino degli apparati dello Stato unitario»: esperienza, questa, che come in altri tra i primi «costituzionalisti del Risorgimento», aveva comportato «diversi impianti teorici alla base delle tendenze definitorie dello Stato, dei suoi poteri e dei suoi apparati»⁴.

Seguire i percorsi lungo i quali l'attuarsi dello Stato unificato può compiersi solo con il sostegno degli studi storici e politici; individuare i particolari momenti della storia del passato – e quale –, e quindi i temi degli studi che sostengono il valore dell'unità; presentarne i principi fondanti: questo l'«impianto teorico» del costituzionalista Albicini, che la lettura dei suoi saggi restituisce in tutta la sua pervicace fede nei valori dell'unità e della libertà. Se e in che grado la sua voce risultasse allora – e possa apparire ancora oggi – più o meno originale all'interno della Destra cui apparteneva; quali e fino a che punto profondi i punti di contatto sia con il pensiero gius-filosofico e con le teorie costituzionali degli inizi dell'800, sia con la discussione sui nessi tra scienza e politica nel liberalismo moderato postunitario e nelle scienze sociali dell'ultimo quarto del secolo: sono questi problemi che solo un più attento raffronto con temi e protagonisti proposti all'attenzione dalla più recente storiografia può iniziare a risolvere⁵.

Ciò che di seguito verrà proposto non è, invece, nulla più di un semplice esercizio di lettura, volto a sottolineare le reciproche e strutturali interdipendenze rilevabili in Albicini fra giudizio storiografico e elaborazione di alcuni nessi concettuali fondanti la

⁴ M. S. PIRETTI, *Cesare Albicini e la Scuola bolognese di diritto costituzionale: la «Rivista di diritto pubblico» (1889-1893)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 16, 1987, pp. 185-207, qui 186.

⁵ Faccio qui riferimento, senza specifiche indicazioni bibliografiche, soprattutto ai lavori di Pasquale Beneduce, Antonio Cardini, Giovanni Cazzetta, Giulio Cianferotti, Pietro Costa, Maurizio Fioravanti, Raffaella Gherardi, Carlo Ghisalberty, Massimo Severo Giannini, Gustavo Gozzi, Paolo Grossi, Luisa Mangoni, Luca Mannori, Aldo Mazzacane, Guido Melis, Marco Meriggi, Mauro Moretti, Cesare Mozzarelli, Ilaria Porciani, Raffaele Romanelli, Ettore Rotelli, Pierangelo Schiera, Francesca Sofia, Bernardo Sordi, Cristina Vano; ai temi della rivista «Storia Amministrazione Costituzione»; nonché alle ricerche di ambito più particolarmente bolognese svolte da Aldo Berselli e Umberto Marcelli.

sua «scienza»: incivilimento e libertà (attraverso costituzione e rappresentazione), politica, amministrazione, Stato moderno.

Il suo *curriculum vitae*, d'altra parte, e i suoi scritti, si offrono esemplarmente ad un tale esercizio. L'eloquenza di Giosué Carducci, che lo conobbe e lo frequentò per molti anni, risulta in questo senso particolarmente adeguata ad introdurre il profilo culturale di un uomo che divenne adulto «in quel reggimento che mutò a nazionale lo stato delle nostre province»: un evento che consentì a quelli che lo vissero di «potersi dimettere le annose consuetudini e conservare le tradizioni de' secoli, ritornare cittadini e rimaner gentiluomini»⁶. Chi, come Albicini, vi era giunto formato dalla «filosofia specialmente politica di Vincenzo Gioberti, [e dal]la poesia massimamente civile di Giacomo Leopardi»⁷, era in grado di immedesimarsi nella cooperazione delle due dottrine di Gioberti e di Mazzini, considerato che l'obiettivo di entrambi era stato uno solo: Italia e Roma, raggiungibili dalla fede di casa Savoia e dalla virtù del popolo italiano. Tra coloro che tennero il governo in Romagna nel biennio 1859 -1860, Albicini fu pure membro della commissione che nel giugno 1860 offrì la dittatura a Vittorio Emanuele. Rappresentante del primo collegio di Forlì all'assemblea costituente, sotto il governo Cipriani fu ministro della pubblica istruzione e della beneficenza, e ministro delle Finanze con Farini.

Il governo di Romagna doveva allora affrontare un grave compito, dopo aver disfatto «la deforme opera del poter temporale»: diversamente da altre province insorte nell'Italia centrale, «in Romagna bisognava rifar lo stato»⁸. Ci si doveva mostrare disposti all'annessione con la monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele. Un momento del passaggio del «nuovo ordine di cose nel regno italiano»⁹ fu la rinnovata istituzione dell'Università bolognese, operata da Albicini; e la sua presenza per tre volte, dal 1860 al 1865, nel Parlamento. E ancora, brevi intervalli in una vita prevalentemente dedicata allo Studio, cioè alla scienza, il rettorato dell'Università tra il 1871 e il 1874 e il servizio come sindaco di Bologna tra il 1872 e il 1874. Alla metà di questo ultimo anno «l'operosità dell'Albicini rientrò tutta e per sempre nell'insegnamento e nella letteratura giuridica e storica»¹⁰. La capacità di infondere

⁶ G. CARDUCCI, *A commemorazione di Cesare Albicini*, cit., p. 381.

⁷ *Ibidem*, p. 382.

⁸ *Ibidem*, p. 385.

⁹ *Ibidem*, p. 387.

¹⁰ *Ibidem*.

nella teoria «un'animazione di senso pratico italiano» gli derivò dalla conoscenza delle storie antiche e moderne e dall'uso degli scrittori politici italiani e dei «politici e giureconsulti filosofi»¹¹.

Un'attitudine, questa, che secondo la testimonianza di Domenico Zanichelli egli condivise con alcuni amici di gioventù che pure si schierarono su fronti politici diversi, come ad esempio Aurelio Saffi, per il comune amore della scienza e della libertà¹². Una scelta di metodo, anche, che al di là dell'amicizia e della consonanza politica con Marco Minghetti, portò Albicini a sostenere il bolognese non più capo del governo sia nella organizzazione dei lavori della Associazione costituzionale delle Romagne sia nei suoi intenti di educazione politica¹³.

La pratica della ricerca storica impegnò Albicini lungo un percorso cronologicamente del tutto parallelo a quello dell'insegnamento universitario, anche se non si tradusse che in relativamente pochi saggi. La continuità del suo interesse si espresse attraverso la partecipazione a quello strumento di elaborazione della storia come momento dell'educazione civile che furono, a partire da subito dopo l'unificazione, le Deputazioni di Storia Patria. Tra i fondatori, nel 1860, della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, egli ne fu alternativamente membro attivo e socio corrispondente fino al 1876, nel periodo cioè in cui altri compiti più direttamente politici o di governo dell'Università e della città di Bologna non gli permisero di intervenire continuativamente nell'attuazione dei compiti statuari della Deputazione. Dal 1882-83 fu in Consiglio Direttivo, Commissione di redazione, Consiglio di Amministrazione. Segretario dal 1881, la sua firma sotto i resoconti delle tornate fu presente dal gennaio 1884 fino alla III tornata del 1890-91¹⁴. Costante fu il suo lavoro nel garantire l'impegno istituzionale della Deputazione nell'ordinamento dei fondi dell'Archivio di Stato di Bologna, istituito nel 1874. Da ricordare, poi, la sua attività sia come animatore sia come editore di fonti in occasione delle celebrazioni dell'VIII centenario dell'Università di Bologna.

¹¹ *Ibidem*.

¹² D. ZANICHELLI, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, cit., pp. XXI-XXIV. È qui il caso di ricordare che Saffi insegnò "Storia dell'Incivilimento" nella "Libera Scuola di Scienze Politiche", la stessa in cui Albicini tenne il corso di "Diplomazia e Storia dei trattati": M. S. PIRETTI, *Cesare Albicini*, cit., p. 195.

¹³ D. ZANICHELLI, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, cit., pp. XVIII-XIX.

¹⁴ Si tratta di informazioni dedotte dai corrispettivi fascicoli di AMDR.

Con rare eccezioni, la "storia patria" scritta da Albicini rimase tutta tra il XIV e il XVI secolo, e non solo per il rispetto del termine statutario *ad quem* della Deputazione. Il motivo più profondo era anche un altro: la concezione del diritto che andava elaborando nell'insegnamento e la sua riflessione politica trovavano proprio in quei secoli una pienezza di esperienze e di valori ritenuti indispensabili per costruire lo Stato. Tale è il senso dell'insistenza trentennale sulla necessità di fare – e in che modo – l'organizzazione dello Stato nuovo dopo che il XVIII secolo e la rivoluzione francese avevano giustamente distrutto l'assolutismo, senza peraltro riuscire ad edificare sulle rovine nulla che non ne ripetesse gli errori.

Il problema è già chiaramente esposto in un intervento, per eccellenza politico, degli inizi del 1861. Nella lettera diretta agli elettori di Forlì, dopo essere stato da loro inviato rappresentante nel Parlamento che avrebbe proclamato il Regno d'Italia, Albicini scriveva:

«La libertà che deve equabilmente diffondersi per ogni dove è d'uopo rifluisca dai supremi ordini che riassumono il complesso della nazione fino ai più umili municipii che rappresentano l'individualità cittadina, coordinando tutto armonicamente nella generale economia dello Stato.

La tradizione e l'indole italiana e la stessa configurazione geografica della penisola respingono l'accentramento alla francese e la sconfinata prevalenza del governo; ed è perciò mestieri escogitare tal forma di ordinamento che, lasciata intesa la personalità del Comune, che è il nucleo primitivo e organato della società italiana, ricongiunga e unifichi al disopra di esso il pensiero e le forze nazionali a costituire con indissolubile coesione lo Stato»¹⁵.

Il nucleo di pensiero qui contenuto è poi sviluppato, in interventi di qualche anno posteriori, redatti tra il 1866 e il 1867 o come prolusione al corso di diritto costituzionale (*L'individuo e l'incivilimento*) o come articoli per la «Rivista Bolognese di Scienze, Lettere, Arti e Scuole» (*Il concetto della libertà; I principij della società moderna*). I fondamenti della concezione politica e giuridica di Albicini nella storia sono già tutti espressi nei rinvii concettuali di questi tre saggi.

«L'incivilimento è una legge di trasformazione, armonizzata colle leggi regolatrici di tutto l'ordine cosmico, che sviluppa e perfeziona l'essere morale e giuridico dell'uomo; per modo che una serie di mutazioni e di avanzamenti scevera e solleva il mondo delle intelligenze sopra il mondo della materia che, disgiungendosi a poco a poco, rimangono pur tuttavia non più come per lo innanzi fra loro confusi, ma insieme collegati nella predestinata ed arcana corrispondenza.

L'istoria, che mercé la filologia e la critica ai nostri giorni si è fatta scienza, narmandoci questa serie di fenomeni, onde s'intesse la vita de' popoli, ci rivela del-

¹⁵ Riportato da D. ZANICHELLI, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, cit., p. XXXI.

l'incivilimento la continuità e i progressi, come la roccia nelle stratificazioni che la compongono e nei resti organici che porta incastonati ci porge, direi quasi, il quadro ed il compendio delle successive rivoluzioni geologiche e ci scopre il legame dei processi della natura»¹⁶.

Che la storia fosse una scienza, e che le scienze naturali – per Albicini prevalentemente la geologia – offrirono i paradigmi necessari a comprenderla e descriverla, egli continuò a scriverlo e a insegnarlo sempre. Solo così potevano essere chiare le tappe dell'*incivilimento* tra cristianesimo e rivoluzione francese, e i modi del suo completamento nel presente e nel futuro. Il XIV secolo costituiva in questo percorso uno snodo centrale. Il «volgo lacero, sparuto, avvilito, che si accalca affamato alla porta del monastero, che si allontana tremante all'abbassarsi del ponte del castello, che si prostra nella via quando passa l'abate o il signore» dei secoli precedenti si trasforma in «un popolo prode nelle armi, savio nel deliberare, fondatore di città, legislatore di sé medesimo»¹⁷. Causa di tanto mutamento il «sorgere dei comuni, o, meglio, il risorgere dell'idea municipale» e il loro reggersi inizialmente con «governi che ora diremmo rivoluzionari»¹⁸. Poi l'ordinamento consolare e consigliere, cioè la *costituzione* (su cui più avanti si ritornerà) comunale.

«La costituzione dei comuni fu quella che mutò le moltitudini in popolo, che lo aggiunse e a poco a poco lo pareggiò, fino a che ebbe soverchiati baroni laici ed ecclesiastici, i quali prima tenevano la somma delle cose. E così nacque il terzo stato, così s'introdusse la rappresentanza e si abbozzò il governo rappresentativo, che è la forma che abilita una grande nazione all'esercizio della libertà, onde il mondo moderno prevale all'antico, il quale non seppe mai allargarla fuor del cerchio delle mura cittadine»¹⁹.

Alcuni secoli di progresso sono però bruscamente interrotti da un evento di portata altrettanto secolare. Con la salita al trono di Carlo V «la civiltà si spaura e indietreggia». Con la ricostituzione dell'Impero «l'unità indigesta fu innalzata all'onore di sistema; il che nella politica si traduce in dispotismo, nell'amministrazione in accentramento, nel commercio e nell'industria in privilegio e in monopolio»²⁰. Al ruolo della rivoluzione francese nel rompere il sistema e nell'accennare alla conquista della libertà di pensiero, del lavoro e della proprietà vanno rese grazie, come pure per l'aver

¹⁶ C. ALBICINI, *L'individuo e l'incivilimento* [Prolusione al corso di diritto costituzionale, nella R. Università di Bologna, novembre 1866], in *Politica e storia*, Bologna 1890, pp. 25-55, qui 28-29.

¹⁷ *Ibidem*, p. 43.

¹⁸ *Ibidem*, p. 44.

¹⁹ *Ibidem*, p. 45.

²⁰ *Ibidem*, p. 49.

fatto trionfare il principio della sovranità del popolo. «Ma quando trattossi di dettar le norme e i modi di esercitarla, ahimé! la vecchia tradizione monarchica rivisse in mentito aspetto, e il nuovo sovrano imperò coll'assolutismo di Luigi XIV. La tirannide popolare parve altrettanto spaventosa che la principessa»²¹. Con ciò venne creato un nuovo nemico per l'individualità umana, e le conseguenze sono quelle evidenti oggi.

«Abbattuta la teocrazia, vinta la monarchia, oggi minacciosa ne si accampa la ferrea unità dello stato. Invano le si levano contro gli ingegni, invano grida la scienza politica e l'economica, invano gli stessi governi, curvati sotto il pondo soverchio, affranti dalla tremenda responsabilità, astretti ad un accentramento crescente, circondati da una falange di salariati (vero stato nello stato), necessitati ad ordinare imposte vieppiù gravi, a regolar tutto, a fiscaleggiare su tutto, impotenti ed attraversati nelle radicali riforme, mostrano aperto cogli atti che più non possono. L'organizzazione dello stato adunque è al presente l'ostacolo, che si oppone al libero svolgersi della personalità umana e all'ulteriore progredire della civiltà»²².

Se la rivoluzione francese, per una «inesatta nozione dell'incivilimento» e per necessità di difesa era stata indotta a «porre tutte le forze sociali nelle mani del potere pubblico», ora invece la nuova Europa che «aspira a costituire la nazionalità e ad assettarsi quale ben ordinata famiglia» deve ordinarsi diversamente.

«Lo stato anch'esso dee ricomporsi. Ma l'individuo dal canto suo dee abilitarsi al grave carico di sottrarre colla propria all'azione esorbitante dello stato. L'individuo dee sapere e volere. Integrata la persona dell'uomo, l'incivilimento avrà fatto un nuovo passo, avviandosi all'universale fratellanza»²³.

È, questo, un problema di scienza politica, come la reciproca interdipendenza di incivilimento e libertà («cumolo di beni sociali che appelliamo civiltà») dimostra: «La libertà, considerata come problema di scienza politica, suona limitazione legittima del potere che la società ed il governo possono esercitare sull'azione dell'individuo». Ma è una dimostrazione che solo può essere provata col

«discorso della storia, quando in specie essa viene ricordando gli istituti de' popoli e quelle forme di reggimento, le quali, comunque si denominino, sono pur sempre una orditura più o meno ingegnosa ed efficace di freni e di contrappesi, onde si circoscrive e si regola l'azione naturalmente usurpatrice del potere governativo e sociale rispetto all'azione, che più complicata e in più largo campo via via si svolge nell'individuo»²⁴.

²¹ *Ibidem*, p. 53.

²² *Ibidem*, pp. 53-54.

²³ *Ibidem*, p. 54.

²⁴ C. ALBICINI, *Il concetto moderno della libertà* [«Rivista Bolognese di Scienze, Lettere, Arti e Scuole», I, 1867, fasc. II], in *Politica e storia*, cit., pp. 103-117, qui 103-104.

Due furono in sostanza gli espedienti praticati perché «la libertà poté aprirsi il varco ed impedire il predominio del dispotismo». Il primo consisteva nell'ottenere dal sovrano il riconoscimento di certe «immunità o privilegj, appellati appunto libertà e diritti politici, i quali secondo la coscienza pubblica non potevano essere violati senza in pari tempo violare la fede giurata e per soprappiù correr pericolo di una ribellione generale». Il secondo – più recente, più razionale e portatore di veri miglioramenti sociali –, fu quello di costringere il potere a richiedere il «consenso di un'assemblea, che fosse o si presumesse rappresentante degl'interessi sociali, affinché i suoi decreti avessero validità di legge». Fare la storia di questi due espedienti significherebbe «tracciare lo svolgersi storico delle guarentigie politiche»: compito che Albicini non si assume, preferendo mostrare, con il ricorso ad esempi storici, «il valore scientifico di queste due specie di libertà»²⁵.

Il primo esempio, non solo tratto dalla storia italiana, ma «principio della libertà italiana», è dato dalla pace di Costanza. Il secondo esempio, tratto dalla storia inglese e principio della libertà inglese, è la Magna Carta.

«La pace di Costanza assicurò ai comuni italiani le immunità e i privilegj, in virtù de' quali essi si resero vieppiù sciolti dal vincolo di dipendenza verso l'impero. La magna carta affermò ne' baroni d'Inghilterra, oltre ad altri diritti, eziandio quello fondamentale di essere convocati a parlamento per assentire la levata de' sussidj ordinata dal re. Nel primo caso il concetto, che i popoli italiani avevano della libertà, stava nel rispettare e riconoscere bensì il generico diritto di signoria nell'imperatore, ma nel sottrarsene il più che potevano, patteggiando che l'azione politica ed amministrativa di quelle, che chiamerò città-stato, non fosse soggetta al cenno, agl'interessi o all'influenza imperiale. Nel secondo caso la libertà che si sviluppò in Inghilterra fu all'incontro una partecipazione, cui pretesero i sudditi nelle deliberazioni più importanti, attinenti agli affari dello stato. In Italia dunque il comune si separa dal sovrano, si costituisce e vive di vita propria; in Inghilterra, trovato il principio della rappresentanza, il popolo componendosi di mano in mano non solo delle varie gerarchie feudali ma eziandio dell'elemento borghese, circoscrive la prerogativa regia e bilancia coi poteri parlamentari il potere supremo»²⁶.

L'avvenimento italiano di cui le esposte opinioni sono un corollario fu la battaglia di Legnano, irraggiungibile nella bellezza fino alle giornate di San Martino, di Calatafimi e di Castelfidardo: l'antecedente della pace di Costanza. Che i Comuni italiani riverissero nell'imperatore il supremo signore feudale in cambio del riconoscimento dell'indipendenza non sminuisce in nulla il fatto che quella ottenuta «fu detta e ritenuta libertà, ed il santo nome si scrisse ad onore insieme a protesta sugli stemmi municipali». Si

²⁵ *Ibidem*, p. 105.

²⁶ *Ibidem*, pp. 106-107.

tratta del «più splendido esempio della libertà di privilegio»²⁷.

Con la Magna Carta, invece, il concetto politico del patto tra sudditi e sovrano consisteva nel voler assicurare i diritti dei sudditi attraverso la garanzia di essere chiamati all'assemblea nazionale, al Parlamento. Gli inglesi, cioè, pur vedendo «nel potere regio del medio evo un ente nemico, ... invece di tenerlo lontano gli si posero alleato e lo avvinsero al corpo della nazione, che così entrò partecipe della sovranità»²⁸.

Volendo spiegare la differenza fra i due diversi principi di libertà, Albicini rileva

«una sola ragione, la più ovvia e la men filosofica forse, ma non per questo la meno vera, cioè che sull'Italia pesava un sovrano lontano e straniero, arrogantesi titolo antico, venerato e nostrale, mentre in Inghilterra il sovrano era nazionale e presente. La dominazione straniera di fatto o sol di nome, è sempre grave sventura. I comuni italiani sentirono l'acerbità del giogo, lo scossero, ma non seppero o non poterono rivendicare l'assoluta e completa indipendenza; onde nonostante gli splendori di civiltà decadde e alla fine furono ridotti in servitù. Il principato nazionale infrenato e riformato può riuscire ad utilità, a grandezza e gloria della nazione; l'altro non mai»²⁹.

I progressi della ragione e dell'incivilimento nel corso dei secoli, fino ai tempi più vicini al presente, portarono certamente alla scoperta di «un più giusto concetto dell'organizzazione sociale». La conseguenza che però ne derivò per la nuova concezione dei compiti del governo creò un vuoto di riflessione. È questo un passaggio importante per capire anche le ultime posizioni giuspubblicistiche di Albicini, come pure i suoi giudizi più specificamente storiografici. La rivoluzione francese – e qui le costituzioni – è sempre il crinale decisivo, oltrepassato il quale la amministrazione appare come negatrice del principio di individualità.

«In virtù di tali idee si tralasciò lo studio di limitare il supremo potere; anzi si ritenne che troppo peso si fosse dato ai provvedimenti per rattenerlo e restringerlo, perocché bastava che i governanti fossero una medesima cosa col popolo e il loro interesse e la loro volontà l'interesse e la volontà della nazione.

La nazione quindi non aveva bisogno di essere protetta e difesa contro la propria volontà; non potrebbe supporre che la nazione tiranneggiasse sé stessa e trasmodassero i governanti che erano verso di lei responsabili e revocabili a talento, le cui facoltà erano da lei tracciate e dirette. Però l'autorità governativa non era che il potere e l'autorità stessa della nazione, concentrata sotto tal forma che ne rendesse comodo ed agevole l'esercizio.

Questa teorica per grande ventura della scienza politica venne attuata. L'esperienza illuminò le menti, fece discernere il vero ed il buono di tali principj,

²⁷ *Ibidem*, p. 110.

²⁸ *Ibidem*, p. 113.

²⁹ *Ibidem*, pp. 113-114.

chiarì i pericoli, suggerì i temperamenti e i rimedi. Le costituzioni francesi dell'ultimo scorcio del secolo passato s'informavano ai principj sopra detti. Il sentimento della patria ardeva maravigliosamente nelle fiere anime dei repubblicani francesi, ma la loro amministrazione interna parve una vendetta subitanea e tremenda contro il dispotismo monarchico ed aristocratico, e fu forse anco un doloroso ed inevitabile spediente di difesa nazionale, non certamente una tutela dei diritti dell'individuo e delle istituzioni popolari. Nondimeno questo tempo è memorabile, perocché di là sorge modificato e corretto il concetto moderno della libertà. Essa consiste, come io diceva, nella limitazione imposta al governo e alla società ne' loro rapporti coll'autonomia individuale, ovvero è il concerto armonico del diritto sociale col diritto dell'individuo, affinché la libertà sia razionalmente compiuta nell'individuo e nella famiglia, non minacciata né dal dispotismo governativo né dal dispotismo delle maggioranze o delle minoranze che si credono o si fanno credere maggioranze; libertà insomma che non conosce restrizione che nell'altrui diritto e si coordina col bene e col perfezionamento sociale.³⁰

Quanto poco l'amministrazione postrivoluzionaria fosse compatibile con l'attuazione della libertà e quindi con l'incivilimento era valutazione politica che si fondava sugli "ammaestramenti" della scienza, senza la quale non erano neppure pensabili i principj della società moderna³¹. Se il congiungimento di unità e solidarietà presiedeva alle trasformazioni dell'universo e alla elaborazione della natura, tali dimostrazioni della scienza trovavano riscontro nella storia dell'uomo. Unità e solidarietà erano qui il fine che consentiva l'accrescimento della società (il «convitto civile») sotto la guida del «concetto umanitario». Poiché anche da questo punto di vista «il secolo XVIII disfece la vecchia società ma non fece la nuova; ossia dai principj proclamati e trionfanti non seppe ricavare le istituzioni corrispondenti», è allora «ufficio del nostro tempo»³² quello di formare le istituzioni sulla base dei principj che proclamiamo.

Per questa prima ardua prova la scienza – «nozione della legge che stabilisce i rapporti delle cose» – è assolutamente necessaria. Non però la scienza moderna eccessivamente astratta e generalizzante dell'ultimo secolo, quella che si era persa «divagando fra le induzioni e le ipotesi» nel tentativo di comprendere in una vasta sintesi natura e storia:

«... l'età nostra invece coll'indagine paziente, colla esperienza accurata, colla speculazione ardita, collo studio particolareggiato delle parti vien componendo l'insieme e discopre le transizioni e le corrispondenze onde un fenomeno si connette coll'altro e un avvenimento discende dagli avvenimenti anteriori. Le scienze naturali e le scienze storiche oggidi si appoggiano al fatto, non fantasti-

³⁰ *Ibidem*, pp. 115-116.

³¹ C. ALBICINI, *I principj della società moderna* [«Rivista Bolognese di Scienze, Lettere, Arti e Scuole», I, 1867, fasc. V], in *Politica e storia*, cit., pp. 3-23.

³² *Ibidem*, p. 11.

cano ma osservano, e come le prime, trovando le vestigia delle trasformazioni del nostro pianeta, ci dimostrano che la vita si sviluppa in armonia colle condizioni geologiche, così le seconde penetrando nell'incunaboli della civiltà leggono la serie de' fatti umani ne' rudimenti delle lingue e ne' germi delle religioni»³³.

Nel cercare, dopo aver «sgombrati i vecchi istituti ... una nuova maniera di coesione sociale», l'uomo reso libero, l'individuo «operatore di tutte le mutazioni, che laboriosamente effettua, applicando ed estendendo la nozione del diritto ai modi molteplici dell'associazione», non può non giungere allo stato, ma deve ridurlo «a supremo moderatore delle volontà che attentano all'integrità della giustizia», essendo lo stato per sua natura «il potere reprimente per eccellenza, non già una forza creativa»³⁴.

«Lo stato che si sostituisce all'individuo, infiltra ne' popoli il sottile veleno della indifferenza e sopisce gli spiriti negli ozj malnati, che menano a perdizione. Allo stato spettano quelle attribuzioni che non potrebbero esser lasciate agl'individui ed alle associazioni senza ledere quel diritto superiore ed esemplare, che appelliamo comune, appunto perché è il principio d'identità riconosciuto e proclamato in mezzo alla indefinita diversità dei diritti dei singoli. L'identità che accenno è personificata nello stato, che è l'ambiente e la guarentigia giuridica dei rapporti individuali»³⁵.

Ciò vale tanto più se si considera che lo stato riflette sempre il grado di incivilimento contemporaneo. La dimensione tra cittadina e imperiale che assunse nell'antichità; la riduzione a vassallaggio in età feudale; l'accentramento amministrativo del rinascimento furono tutte idee eterogenee che nel passato ne «falsarono l'istituzione». Ora è solo la nazionalità che deve determinare l'autonomia politica. Essendo la società un complesso di esseri ragionevoli, «liberi nell'esercizio del diritto ed eguali nel diritto di sì fatto esercizio, lo stato si appoggia all'armonia delle volontà e dell'equilibrio degli interessi. Lo stato è l'organo del diritto e la libertà ne è l'oggetto»³⁶.

* * *

Formato da tali convinzioni sul rapporto tra stato e individuo e sul ruolo che in esso avrebbe dovuto avere l'amministrazione, in corrispondenza degli anni in cui fu impegnato come rettore dell'Università e come sindaco di Bologna, Albicini lesse in più adunanze della Deputazione di Storia Patria quella che Giosuè Car-

³³ *Ibidem*, p. 17.

³⁴ *Ibidem*, pp. 19-20.

³⁵ *Ibidem*, p. 20.

³⁶ *Ibidem*.

ducci celebrò come il suo «più originale e geniale lavoro di materia veramente storica», cioè il commentario su Galeazzo Marescotti e la sua cronaca: «fondato tutto di erudizione, illustrato di conoscenza politica, disposto con intelletto di narratore classico, quel commentario è un vero gioiello della letteratura storica odierna»³⁷.

Monografia pubblicata a puntate su l'«Archivio storico italiano» tra il 1872 e il 1875³⁸, il commentario alla cronaca e insieme autobiografia di Galeazzo Marescotti, figura eroica del pieno e tardo '400 bolognese, consente di osservare nella materialità della costruzione e della scrittura storiografica quanto la storia cittadina – la «storia patria» per l'appunto – fosse il terreno per elezione di prova della scienza politica professata da Albicini. Merita di essere rilevato, anzitutto, che la ricerca rientra in tutto e per tutto in quella parte dell'attività della Deputazione istituzionalmente volta alla pubblicazione delle cronache cittadine: nel senso, anche, che l'autore si giova di tutto il lavoro fatto e in via di facimento, in uno scambio di letture e considerazioni con altri membri della Deputazione che è facilmente intuibile. Ma è anche interessante indicare i punti di riferimento espliciti per quanto riguarda la storia d'Italia, per quanto il breve elenco possa apparire scontato: Simondi e Balbo, tra i moderni; Machiavelli e Guicciardini, tra i classici.

La cronaca di Marescotti è così contrappuntata da considerazioni sulle ambiguità del principato: tentativo di nuova organizzazione della società italiana verso la compattezza e la forza dello Stato al posto dell'indipendenza municipale e della libertà politica, il risultato fu invece l'aumento della debolezza dello Stato³⁹. La lotta delle parti ancora nel primo '400 era uno dei sintomi denotanti la dissoluzione dell'Italia d'allora; per quanto, poi, concretamente, «in un tempo, in cui Stato e Municipio erano una cosa sola, e libertà non significava che indipendenza» una delle parti volesse tenere la città per difenderne l'indipendenza, mentre l'altra cercasse continuamente di venderla per poi potervi entrare⁴⁰.

Verso la fine della prima metà del '400, quando le vicende narrate da Marescotti e la riscrittura di Albicini entrano nel vivo, Bo-

³⁷ G. CARDUCCI, *A commemorazione di Cesare Albicini*, cit., p. 389.

³⁸ C. ALBICINI, *Di Galeazzo Marescotti de Calvi da Bologna e della sua cronaca. Commentario*, in «Archivio Storico Italiano» (=ASI): XV, 1872, pp. 210-243; XVI, 1872, pp. 95-122; XVI, 1872, pp. 295-306; XXI, 1875, pp. 30-54; XXI, 1875, pp. 397-430.

³⁹ C. ALBICINI, *Di Galeazzo Marescotti*, cit., ASI, XV, 1872, pp. 211-212.

⁴⁰ C. ALBICINI, *Di Galeazzo Marescotti*, cit., ASI, XVI, 1872, p. 97.

logna ha dei signori di fatto, i Bentivoglio, ed è dello Stato della Chiesa. La data del 1447, un momento di grande importanza per il rapporto tra la città, la parte bentivolesca e il papa – allora Nicolò V – suggerisce ad Albicini una riflessione generale sulla relazione tra città e Stato che, riferita a Bologna, è però una verifica delle sue concezioni politiche e giuspubblicistiche.

Pur volendo il papa Bologna «in dominio libero» (segno di quanto «l'ambizione principesca» diventasse «connaturata al papato, allo scadere della superiorità morale, onde risplendeva ne' primi secoli»), dopo molte trattative e molti contrasti, il Senato bolognese accettò i capitoli «coi quali in sostanza si riconosceva la sovranità della Sede Apostolica sopra Bologna, temperata da franchigie municipali». Si trattò di una «costituzione» che «fu l'esemplare delle susseguenti, colle quali fu retta Bologna fino alla rivoluzione francese». Albicini è consapevole di quanto un accordo di tal genere non rientri più nelle concezioni prevalenti di ciò che è «giuridico» e di ciò che è «statale». Ciononostante la storia dell'incivilimento consente di comprendere questa diversità senza negarla.

«Sembra strano a noi, cui la civiltà progredita porge chiaro e spiccato il concetto giuridico dello Stato, e fa sentire i danni dell'autonomia imperfetta, che un popolo che sempre diceva di combattere per la sua libertà, si acconciasse, ed anzi applaudisse a siffatte convenzioni; ma riferendosi alle idee politiche ed alle condizioni del tempo, è agevole persuadersi che le cose dovevano andare così; imperocché venendo giù dalla pace di Costanza, vediamo che lo svolgersi della società italiana, che mette capo nella presente integrazione dell'essere nazionale, si effettua mediante l'urto dinamico della Città collo Stato: la Città operosa, ricca, potente, ma per natura impari ad abbracciare la vita della nazione; e lo Stato incipiente, informe, debole, trinciato dalla feudalità, e nel tempo stesso destinato a diventare un tutto sapientemente organizzato e fecondo. Il quale urto nasce dall'aspirazione alla libertà che trasmodava in disgregamento, contrapposta alla tradizione ed al bisogno di unità, minacciate oppressione; rappresentata la prima dal Comune che coll'associazione sviluppava le forze borghesi ed indigene, e faceva fronte alla razza conquistatrice, oziosa e rapace; rappresentata l'altra dall'impero germanico simbolo di quello dei Cesari, poscia da ogni principotto, e massimamente dalla bastarda teocrazia dei papi del secolo XV e XVI. Il gius pubblico italiano, quale venne stabilito nel famoso atto tra il Barbarossa e i Comuni, si appoggiava a due punti, che per verità sembrano fra loro incompatibili, e cioè riconoscimento generico del diritto imperiale, e immunità e privilegi locali, ottenuti dalle città appunto per indebolire o render vano cotesto diritto. La contraddizione però nascondeva un principio di separazione, direi quasi, alla grossa fra i diritti dello Stato e i diritti municipali ed individuali. Principio allora posto là inavvertitamente dal nostro genio peculiare, ma divenuto, dopo prove dolorose, l'indirizzo razionale e riflesso, che imperiosamente domanda di essere applicato ad ogni ordine della vita sociale. In questo concetto di separazione organica, latente già nelle nostre istituzioni municipali, si ravvisa la differenza precipua, onde il principato italiano è ben altra cosa dal germanico»⁴¹.

⁴¹ *Ibidem*, pp. 111-113.

Vassallaggio, servitù della gleba, e diritto ereditario erano conseguenze di quest'ultimo; ma, invece, elementi assolutamente incompatibili con il principato italiano, che era piuttosto una «suprema magistratura, conferita, almeno presuntivamente, al valor personale del popolare consenso». Questa differenza spiegava anche l'assetto e l'attuale composizione della società italiana, e il fatto che il suo rinnovamento si fosse compiuto evitando «intarsiamenti e ... rappezzati», vale a dire risolvendo «radicalmente il problema capitale dell'età nostra collo svincolare la società politica dalla religiosa; di quella formando lo stato laico, ed abbandonando questa alle proprie forze». Per l'intransigentemente anticlericale Albicini, questa era l'opera per cui l'Italia aveva nella civiltà contemporanea «il massimo dei titoli di benemeranza»⁴².

È sulla base di tali principi e pratiche di «incivilimento» – tornando così alla storia cittadina – che il Senato bolognese accetta i Capitoli ed invia a Roma ambasciatori per confermarli.

L'equilibrio raggiunto negli anni di Niccolò V in città – e in Italia con la pace di Lodi – fu però messo definitivamente in crisi alla fine del secolo, quando «l'Italia correva l'ultima fortuna»⁴³. La lotta tra i popoli d'Europa in terra italiana fu reso possibile dalla nuova organizzazione degli Stati, che unificarono le forze interne per mano di monarchi arditi e sagaci. Se ognuno delle repubbliche e principati in cui era divisa l'Italia desiderava di ingrandirsi e rafforzarsi, «niuno al certo il voleva più dei Pontefici, i quali come capi di una gerarchia ambiziosa, ed insieme rappresentanti del principio guelfo, erano necessariamente travolti nel turbinio della politica. Già da tempo essi adoperavansi a fare una cosa sola della monarchia temporale e spirituale». Non può meravigliare, naturalmente, che il marcato anticlericalismo dell'Albicini – come quello di molti altri della sua generazione prevalentemente basato sulla disillusione creata dal «tradimento» di Pio IX – si traducesse in giudizio storiografico⁴⁴. Attaccato dai credenti sul piano della disciplina e della morale, dai Concili di Costanza e di Basilea in quanto a organizzazione e autorità gerarchica, il papato «ferito nel cuore, non ebbe più altro in mira che di salvarsi, ed usò di tutti i mezzi che aveva fra mano, come fa qualunque potere assoluto contro l'irrompere della democrazia e della rivoluzione»⁴⁵.

⁴² *Ibidem*, p. 113.

⁴³ C. ALBICINI, *Di Galeazzo Marescotti*, cit., ASI, XXI, 1875, p. 39.

⁴⁴ Particolarmente evidente in C. ALBICINI, *Commemorazione della Costituente delle Romagne del MDCCCLIX. Fatta li 28 Ottobre del 1888 nell'aula della R. Accademia di Belle Arti in Bologna*, in *Politica e storia*, cit., pp. 497-514.

⁴⁵ C. ALBICINI, *Di Galeazzo Marescotti*, cit., ASI, XXI, 1875, p. 39.

In questa direzione, la politica di Giulio II, pur lasciando alle magistrature cittadine le parvenze delle antiche franchigie, segna la fine della libertà di Bologna, e dà inizio all'ultimo periodo storico della città. Fu solo con la conclusione di questo periodo, con la rivoluzione francese, che, cancellate «le anticate vestigie de' privilegi aristocratici e municipali», Bologna fu incorporata «nella rigida unità dello Stato moderno»⁴⁶. Solo allora, perché pur nella nuova e più modesta fortuna, mantenne comunque la sua peculiare civiltà, aumentò la gloria dello Studio; creò nuovi istituti di carità, compì grandiose opere pubbliche, favorì commerci e agricoltura, sostenne gli ingegni nelle belle arti e nelle scienze, competendo degnamente con le altre città italiane più popolose e potenti. I suoi nobili colti, intelligenti collezionisti di quadri, libri, manoscritti; costruttori di superbi palazzi, di ville principesche; importanti per lignaggio, per titoli, per parentadi, per censo, per clientela, per ospitalità e per l'onorevolezza del vivere, meritavano il costante rispetto e la benevolenza del popolo. Il motivo di questo fu che «non venner meno al culto delle memorie patrie, a laborioso intento di fare la loro città prospera e onorata». Così Bologna «fu un tutto ben complessionato e distinto nell'universale incivilimento italico»; incivilimento che – ancora una volta nel giudizio di Albicini – la rivoluzione francese «accelerando la risoluzione delle forze latenti nel progresso umano deviò alquanto dal suo tranquillo e paesano andamento»⁴⁷.

Ancora una decina d'anni dopo la conclusione del saggio su Marescotti, la rivoluzione francese continuava a costituire il punto d'arrivo, il vero tornante decisivo rispetto ad almeno sei secoli di storia di struttura di governo della città. Nello studio su *Il governo visconteo in Bologna*, l'annotazione della sostanziale stabilità degli ordini interni dalla fine del XIII secolo all'invasione francese del 1796 era l'occasione per una ulteriore considerazione su governo, amministrazione e sovranità.

«Uno dei caratteri del medio evo si è che i popoli volevano essere governati il meno che fosse possibile. L'amministrazione non era in quel tempo identificata colla sovranità, come è ai di nostri, né si pensava allora a certe sottigliezze di organizzazione, intorno alle quali ci travagliamo noi. Anzi, tra Comune libero e Comune suddito non si notava differenza, all'infuori di quella che consisteva nelle ragioni di sovranità, riconosciute al primo, negate al secondo. Cotesta sovranità poi abbracciava tutti i diritti legali, che dal trattato di Costanza erano stati confermati, e cioè il diritto di pace e di guerra, di eriger fortezze, batter moneta, creare tribunali per giudicare in ultimo appello e simili, laddove la

⁴⁶ C. ALBICINI, *Di Galeazzo Marescotti*, cit., ASI, XXI, 1875, p. 415.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 416.

pienezza della giurisdizione, il *merum et mixtum imperium et omnimoda iurisdictione*, non era considerata una prerogativa della sovranità, ma una parte del diritto pubblico interno, spettante ai Comuni, tutto che sottoposti ad un principe»⁴⁸.

L'intima incompatibilità di accentramento e sviluppo dell'individuo, dimostrata attraverso la storia, sembrerebbe diventare tanto più marcata, in Albicini, quanto più viene esaltata la necessità dello Stato. Il luogo in cui il discorso viene ripreso e approfondito è, nel 1889, la neonata «Rivista di diritto pubblico» con un articolo su *Le tendenze del diritto pubblico odierno*. «Non v'è spettacolo che possa degnamente occupare lo spirito più che lo stato, quando lo si contempi nello svolgersi quotidiano della sua esistenza». L'aumento del potere pubblico è richiesto dal progresso della società, cioè dallo svilupparsi delle attività morali, politiche ed economiche: ogni nuova funzione della vita ha infatti bisogno di un organo corrispondente. «Regola ed organo della società moderna è lo stato»⁴⁹. Tale assioma indiscutibile per l'assetto civile, è però fonte inesauribile di problemi, tra i quali principale è quello dell'accentramento, definito come il luogo in cui «il governo annulla o scema l'azione dell'individuo ed agisce in vece sua». La «triste eredità della rivoluzione francese» è qui di nuovo in opera. Essa proclamò «con gran pompa il diritto dell'individuo, ma nel tempo stesso distrusse i mezzi di resistenza, che valevano a proteggerlo e a dargli un'entità sociale consistente»⁵⁰. La questione riguarda anche quegli individui che sono gli istituti locali.

«Che allo stato spettino gli affari, al cui adempimento occorre il concorso delle forze comuni, altrimenti l'unità organica andrebbe scompaginata e disfatta, è chiaro». L'unità armonica dello Stato si raggiunge d'altra parte solo attraverso l'accentramento politico, che è quindi un beneficio. Ben diverso è il giudizio sull'accentramento amministrativo.

«Al contrario, assolutamente malefico si è l'accentramento amministrativo, perché stabilisce un punto unico di movimento per rompere ogni resistenza delle associazioni minori. In luogo di avvicinare le parti in concordanza fra loro affinché il circolo della vita si ravvivi, cotesto sistema lo mortifica e rende inferma la costituzione della società, ove le associazioni minori perfezionandosi debbono condurre contemporaneamente a perfezione l'associazione maggiore che le contiene. Rispetto poi allo scopo, esso fallisce in tutto. Non si ottiene coll'accentramento amministrativo una tutela più diligente e sicura degli inte-

⁴⁸ C. ALBICINI, *Il governo visconteo in Bologna (1438-1443)*, AMDR, s. III, II, 1884, pp. 311-362, qui 325.

⁴⁹ C. ALBICINI, *Le tendenze del diritto pubblico odierno* [«Rivista di diritto pubblico», I, Fasc. I, ottobre 1889], in *Politica e storia*, pp. 535-556, p. 539.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 540.

ressi parziali, perché il loro ammassarsi e la distanza dei luoghi producono sempre confusione e trascuranza; né si ottiene una unità più solida, perché la molteplicità di cotesti interessi distoglie dalle cure maggiori della nazione»⁵¹.

Un esito della forte discussione sul «discentramento» gli è cara.

«Discentrare non è già trasferire agli agenti subalterni del governo le funzioni esercitate per innanzi da un agente centrale ... Discentrare vuol dire che gli affari, non riguardanti l'insieme, hannosi a trattare dai corpi locali sotto la loro responsabilità e la vigilanza del governo, affinché non si oltrepassino i limiti della legge»⁵².

L'esemplarità dell'esperienza inglese, già chiara – come si è visto – a proposito dei mezzi di garanzia della libertà, è qui ribadita nel sottolineare l'antitesi è fra *self-government* e burocrazia – ed è già presente la degenerazione del sistema parlamentare.

«Qui l'uno è contro dell'altro, in quanto che le funzioni, che negli stati del continente si compiono nella gerarchia de' pubblici ufficiali, in Inghilterra sono affidate a titolo d'onore alla classe dei proprietarij del luogo, sottraendo in tal guisa il paese alle formalità de' regolamenti, e, quel che è più, alla tirannide della maggioranza parlamentare e alle incertezze dell'alternarsi al potere de' partiti politici, de' quali la burocrazia è strumento»⁵³.

Il processo di formazione della legge fornisce ulteriore stimolo per una riflessione comparata. In Inghilterra «la legge prende forma da un concetto maturo», a seguito di una discussione ripetuta e seria, fatta alla camera, nei giornali, nei *meetings*, in tutto il paese, a conclusione della quale «la coscienza pubblica è rischiarata e persuasa»⁵⁴, e il popolo è preparato a ricevere e osservare la legge. In Italia avviene invece normalmente l'opposto. «Qui domina tuttora la disgraziata opinione, che gli statuti e le leggi abbiano la virtù sovrana di rinnovare tutto in un attimo. Pur troppo è questa un'altra eredità del giacobinismo di Francia, accettata, come del resto, senza il beneficio dell'inventario». Gli attributi dell'onnipotente assegnati al legislatore dipendono dall'ignorare che egli «è semplicemente l'interprete autorevole del fenomeno giuridico. Egli non crea nulla, né le consuetudini, né le idee, né i costumi, né le passioni, né gli errori, né i pregiudizi. Non fa che determinare i modi secondo i quali il popolo esiste e si perpetua. L'errore degli uomini della rivoluzione stava appunto nel credere che le parole operassero miracoli»⁵⁵. La conseguenza, ora, in Italia, è che il sostanziale disinteresse del popolo per i diritti dipende dal «dot-

⁵¹ *Ibidem*, pp. 542-543.

⁵² *Ibidem*, p. 543.

⁵³ *Ibidem*, p. 544.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Ibidem*, pp. 545-546.

trinarismo della legge, ossia [dal]la prevalenza sproporzionata dell'elemento dogmatico sul pratico e sul concreto»⁵⁶.

Pernicioso per le sue conseguenze civili e politiche, il dottrinarismo era anche per Albicini incompatibile con la necessaria trattazione scientifica del diritto costituzionale, la disciplina da lui insegnata fin dal 1861.

Dopo aver dedicato tutto il corso dell'anno accademico 1888-1889 alla *Politica* di Aristotele⁵⁷ – cioè a quel problema dell'ottimo governo che gli orlandiani avrebbero poi espulso dal diritto costituzionale –, l'ultimo corso, quello del 1890-91 trattò in generale della natura del diritto costituzionale e della definizione di "costituzione". Vedremo tra poco come in entrambi i casi l'esperienza della ricerca storica avesse contribuito a rafforzare Albicini su alcune posizioni già espresse nella prima metà degli anni '60. Il quaderno di dispense del corso consente una attenta lettura⁵⁸.

Indicato in Guizot il primo fondatore di una cattedra di diritto costituzionale, finalizzata all'insegnamento delle costituzioni della carta del '30, Albicini – seguendo Pellegrino Rossi – segnala due significati di "costituzione". L'uno in senso generale (nessuno Stato si può immaginare senza un insieme di leggi, o buone o cattive), l'altro in senso speciale (insieme di leggi che garantiscono ad un popolo l'esercizio della libertà politica). La critica immediata è per coloro che, abbandonando l'insegnamento di Rossi, hanno inteso e intendono solo il senso speciale di "costituzione", interpretandolo come "ordinamento dei popoli liberi" (il riferimento è a Palma, Casanova, Arcoleo, Bruniati, Saredo). L'errore di questi trattatisti è di aver limitato il diritto costituzionale «alle contingenze di un dato ordinamento politico, di guisa che, se questo cessasse, cesserebbe di esistere la Scienza»⁵⁹.

La "costituzione" ha invece un significato generale soprattutto perché glielo diedero gli antichi – Cicerone *in primis*, che la definì come l'ordinamento dello Stato nelle varie forme ch'esso può prendere. Di conseguenza, il diritto costituzionale è la scienza dello Stato in genere, e non degli Stati liberi, o rappresentativi, e, tanto meno, dei monarchico-rappresentativi. Queste ultime definizioni non sono scientifiche. Quando si dice che il diritto costi-

⁵⁶ *Ibidem*, p. 547.

⁵⁷ Come risulta dal programma a stampa, Bologna 1888.

⁵⁸ C. ALBICINI, *Appunti di Diritto Costituzionale ad uso degli studenti. Anno Accademico 1890-1891*. Si tratta di un quaderno manoscritto, collocato però nel normale catalogo dei libri a stampa della Biblioteca Universitaria di Bologna.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 3.

tuzionale tratta delle costituzioni degli Stati liberi, vengono automaticamente escluse altre forme che, per quanto, moralmente, siano suscettibili di riprovazione, sono però storiche, esistono e vanno studiate. Bisogna poi ricordarsi che queste forme non libere o semi-libere sono state di preparazione a quelle libere, e che quindi non si può prescindere da esse. Il diritto costituzionale può allora essere suddiviso in due parti. La prima di esse verte sulla "nozione dello Stato". «Questo studio sullo Stato in sé, si appoggia ad insegnamenti della Storia, indipendentemente dalle forme positive»⁶⁰. La seconda parte riguarda l'ordinamento politico di un dato popolo: in questo senso si può parlare di un diritto costituzionale italiano, come di tutti gli altri stati.

Le fonti cui attingere per la prima parte, quella teorica, saranno gli insegnamenti della storia ed anche i corollari della filosofia politica, essendo dai tempi più antichi oggetto di studi più accurati degli attuali: quindi Cicerone, Polibio, Aristotile.

Per la seconda parte, quella di illustrazione e spiegazione degli ordinamenti italiani, la novità dell'indagine la rende alquanto difficile, secondo Albicini, a causa della scarsa presenza di studi antecedenti. È a questo punto che egli prende risolutamente le distanze da una delle interpretazioni allora più recenti, quella di Vittorio Emanuele Orlando. Non è vero che lo Stato italiano manchi di tradizioni storiche, come scrive Orlando. Al proposito, e senza mezzi termini, Albicini gli imputa ignoranza della storia: «Ma per apprendere questo, basta avere una nozione volgare della Storia Italiana»⁶¹. Basta, cioè, ricordare «che cosa era il Comune in Italia; il quale era precisamente, in embrione, un'immagine dello Stato moderno»⁶². Che l'Italia fin dai secoli XI e XII avesse un'idea giusta dello Stato e che lo costituisse meglio di altri paesi, appare chiaro considerando la loro attività in relazione alla formazione degli Statuti, che erano leggi comprendenti le norme per tutta una popolazione. «Ed in "Statuto" è intrinsecamente contenuta l'idea di "Stato"»⁶³. In ciò e nella distruzione del feudo, precorre rispetto ad altri paesi, sta la tradizione costituzionale italiana. Diventando poi il Comune Stato principesco, si nota come quanto alla formazione dello Stato l'Italia non muti mai. I «padroni potranno ben cambiare ma lo "Stato" resta inalterato»⁶⁴: qui sta la tradizione unitaria, nonostante la mancanza di unità politica.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 4.

⁶¹ *Ibidem*, p. 6.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ *Ibidem*, p. 7.

⁶⁴ *Ibidem*.

Quello che è da mettere in dubbio è non tanto la tradizione costituzionale italiana, ma piuttosto quella degli americani e dei tedeschi, l'una per mancanza di antichità, l'altra per mancanza di unità sostanziale. Tutto quello che è stato detto su Orlando prova invece «che gli studi sul passato dell'Italia interessano molto il Diritto Costituzionale non solo teoricamente, ma anche praticamente»⁶⁵: gli stati italiani passarono infatti per tutte le prove e così ne fecero l'esperienza.

Raccogliendo, poco prima della morte, molti dei suoi studi – ad esclusione di quelli di storia bolognese – nel volume che volle intitolare *Politica e storia*, Albicini diede certamente occasione ai suoi detrattori («i pedanti del diritto costituzionale, e in modo speciale i tedescomani»⁶⁶, come scrisse dieci anni più tardi Domenico Zanichelli) di dire e pensare di lui «che non aveva un sistema, che era più un politico e uno storico che un giurista». Ammettendo anche una qualche parte di ragione, Zanichelli osservava però che

«il diritto costituzionale d'uno Stato nuovo sorto dall'evoluzione storica e politica d'un popolo antico qual'è quello italiano, d'uno Stato che, appena formato, anzi nel tempo stesso della sua formazione, ha dovuto sciogliere un formidabile problema come quello dell'abolizione del potere temporale dei Papi e sul quale incombono, mentre non ancora ha compiuto il suo svolgimento politico interno ed esterno, le terribili questioni della democrazia sociale, il diritto costituzionale, dico, d'uno Stato siffatto non può essere irrigidito in un sistema giuridico, tolto, o parzialmente o totalmente, da altri paesi, ma deve muoversi agile e sciolto, assimilando dagli stranieri senza copiare o rifare, e soprattutto cercando fondamento e norma nella politica e nella storia»⁶⁷.

Se fosse sempre stato così nelle scuole a partire dal 1860 in poi, se il diritto costituzionale non fosse stato irrigidito nelle categorie e nelle formule giuridiche o pseudo-giuridiche, «le istituzioni rappresentative si sarebbero svolte nel nostro paese molto più correttamente di quello che sia avvenuto, perché non vi sarebbe stata quell'assoluta separazione tra il diritto e la politica, tra la teoria e la pratica, cui dobbiamo principalmente la decadenza e l'immoralità del Parlamento e l'inettitudine del corpo elettorale». Secondo Zanichelli, queste cose Albicini le aveva sempre sentite e capite: e perciò alle sue lezioni i giovani imparavano a conoscere gli istituti giuridici dello Stato su base storica e politica, considerandoli nella loro azione, «tanto che da quella scuola si usciva già parzialmente preparati alla vita pubblica, cioè temprati ad aborreire da ogni

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ D. ZANICHELLI, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, cit.

⁶⁷ *Ibidem*, p. XXXIII.

astrazione, da ogni dottrinarismo, da ogni abuso di logica formale»⁶⁸.

In questo consisteva l'educazione che egli impartiva, egli stesso «un gentiluomo, o per meglio dire, un uomo educato»⁶⁹ che usava il criterio storico quando parlava di politica, cioè della politica dello Stato libero, nelle aule e anche fuori, con gli amici. Perché Albicini era un sapiente che aveva «letto, meditato e comparato in modo esatto e preciso le istituzioni inglesi colle italiane», che esponeva le sue convinzioni «mescolando opportunamente il criterio giuridico collo storico e il politico»: «come si deve fare negli scritti di diritto costituzionale, se non si vuole che essi divengano aride ed astratte dissertazioni, in un tempo nel quale, invece, è necessario che gli studi della scienza del diritto e della politica divengano sostanziale nutrimento della vita pubblica, se si vogliono preservare le istituzioni della patria dall'estrema rovina»⁷⁰.

La «mescolanza» di criterio giuridico, storico e politico risultò però in seguito, come è noto, assai poco compatibile con altri e prevalenti criteri di scientificità.

⁶⁸ *Ibidem*, p. XXXIV.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ *Ibidem*.